



Decreto Dirigenziale n. 12 del 20/01/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CAVA DI CALCARE IN COMUNE DI POLLA ALLA LOCALITA' CANGITO - RIGETTO DELL'ISTANZA PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E RECUPERO AMBIENTALE, AI SENSI DELLA L.R. 54/85 E S.M.I. E DEGLI ARRT. 25 E 89 COMMA 15 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRAE CAMPANIA DITTA CO.BIT. S.P.A.

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO -
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE**

VISTO:

- la L.R. n°54 del 13/12/1985 e s.m.i.;
- il D.P.R. N°128 del 09/04/1959 e s.m.i.;
- la L. n°241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n°11 del 07/06/2006 (BURC n°27 del 19/06/ 2006) e n°12 del 06/07/2006 (BURC n°37 del 14/08/2006);
- La Deliberazione di Giunta Regionale n°3466 del 03/06/2000;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n°1002 del 15/06/2007;
- la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 413704 del 14/05/2008;
- la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 644923 del 22/07/2008;
- la Direttiva n°720507/2013 del Settore Ricerche e Valorizzazione di cave;

Premesso che:

- per la cava in oggetto indicata questo Settore ha emesso il Decreto Dirigenziale n.542/268 del 03/04/2001, con il quale veniva autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. n.54/1985;
- la cava denominata "CO.BIT", è ubicata alla Località Cangito del Comune di Polla;
- il P.R.A.E. Campania classifica la cava in parola con il codice "65097_03" e la campisce in Area di Riserva S06SA;
- la società CO.BIT. con istanza del 28/09/2006, acquisita al protocollo del Settore n.821951 del 09/10/2006, ha richiesto un ampliamento dell'area di cava del 20%, così come disposto dal comma 15 dell'art. 89 delle NTA del PRAE, e di voler considerare il progetto presentato in data 13/07/2000, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/95;
- questo Settore, con nota n.288461 del 28.03.2007, ha rappresentato alla ditta CO.BIT. che la scadenza del 31.03.2007 fissata dall'art.89, co.16, delle N.T.A. del P.R.A.E. non era da intendersi perentoria e che la stessa era differita fino al concreto avvio dei Comparti Estrattivi;
- con lettera datata 20/03/2007 acquisita in data 30/03/2007 n° 300910, la ditta ha trasmesso il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 24 comma 3 delle NTA del PRAE;
- questo Settore con nota n° 901509 del 31/10/2008, comunicava alla ditta CO.BIT. che con Delibera di Giunta Regionale n°323 del 07/03/2007, in applicazione alle disposizioni del PRAE, era stato individuato un comparto estrattivo di mq. 310.000, identificato come C15SA-1, in quanto cava autorizzata ricadente in agro del Comune di Polla alla località Cangito, pertanto al fine di poter usufruire del 20% della superficie e della volumetria legittimamente autorizzata, invitava la ditta ad inviare, ad integrazione di quanto già presentato, quanto stabilito dall'art. 89 comma 15 delle NTA del PRAE;
- con ulteriore Delibera di Giunta Regionale n°490 del 20/03/2009, è stato confermato il comparto estrattivo identificato con la sigla C15SA_1;
- la ditta CO.BIT. con nota del 18/06/2010 acquisita agli atti di questo Settore in data 28/06/2010 n° 548567, trasmetteva il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva e contestuale ricomposizione ambientale, composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione generale;
 2. Carta topografica Sc 1:25.000, Stralcio topografico Sc. 1:5.000, stralcio catastale Sc. 1:5.000;
 3. Carta geologica Sc. 1:25.000;
 4. Carta morfologica Sc. 1:25.000;
 5. Carta della permeabilità Sc. 1:25.000;
 6. Carta della pericolosità Autorità di Bacino Interregionale Sele Sc. 1:25.000;
 7. Carta Rischio Frana Autorità di Bacino Interregionale Sele Sc. 1:25.000;
 8. Carta Rischi Idraulico Autorità di Bacino Interregionale Sele Sc. 1:25.000;
 9. Carte aree SIC e ZPS Sc. 1:25.000;
 10. Carta Area Parchi e Riserve naturali Sc. 1:25.000;

11. Carta dei vincoli di Beni Culturali ed Ambientali Sc. 1:5.000;
 12. Carta della destinazione Urbanistica del territorio Sc. 1:5.000;
 13. Carta dell'uso del suolo Sc. 1:25.000;
 14. Atlante tavole PRAE;
 15. Planimetria quotata stato di fatto con individuazione aree cava attuale Sc. 1:1.000;
 16. Comparto estrattivo individuato con delibera di Giunta Regionale n°590 del 20/03/2009;
 17. Planimetria stato di fatto con individuazione comparto estrattivo ed aree in ampliamento Sc. 1:1.000;
 18. Planimetria quotata stato di fatto con base catastale Sc. 1:1.000;
 19. Planimetria quotata di progetto con base catastale Sc. 1:1.000;
 20. Sezioni stato di fatto e di progetto , con calcolo superfici Sc. 1:1.000;
 21. Planimetria di progetto con lotti di coltivazione successivi Sc. 1:1.000;
 22. Planimetria di progetto con settori di sistemazione successivi Sc. 1:1.000;
 23. Sezione tipo con particolari;
 24. Planimetria di utilizzo urbanistico finale delle aree di cava, Sc. 1:1.000;
- a seguito di istruttoria del progetto presentato, per le vie brevi, questo Settore ha comunicato alla ditta che lo stesso andava rimodulato in quanto prevedeva una durata di anni 20 ed una notevole quantità di materiale da estrarre, circa 1.700.000 metri cubi, per cui venne richiesto la limitazione temporale dell'intervento e la riduzione dei volumi da estrarre e quindi una rimodulazione del progetto;
 - con lettera datata 21/07/2010 acquisita agli atti di questo Settore in data 22/07/2010 n°625078, la ditta CO.BIT. ha trasmesso il progetto rimodulato , composto dai seguenti elaborati:
 1. 1 bis Relazione generale;
 2. 17 bis Planimetria stato di fatto con individuazione comparto estrattivo ed aree in ampliamento Sc. 1:1.000;
 3. 19 bis Planimetria quotata di progetto con base catastale Sc. 1:1.000;
 4. 20 bis Sezioni stato di fatto e di progetto , con calcolo superfici Sc. 1:1.000;
 5. 21 bis Planimetria di progetto con lotti di coltivazione successivi Sc. 1:1.000;
 6. 22 bis Planimetria di progetto con settori di sistemazione successivi Sc. 1:1.000;
 7. 23 bis Sezione tipo con particolari;
 8. 24 bis Planimetria di utilizzo urbanistico finale delle aree di cava, Sc. 1:1.000;
 - il prevede un periodo di coltivazione di anni 8, un decremento della superficie da mq. 239.115 a mq. 234.922, nonché una riduzione dei volumi da estrarre che sono metri cubi 634.550 a fronte dei metri cubi 1.700,000 previsti nel progetto presentato in data 18/06/2010;
 - sia le superficie richieste che le volumetrie richieste rientrano nell'ambito del 20%, così come previsto dall'art. 89 comma 15 delle NTA del PRAE;
 - questa U.O.D., con nota n°562846 del 18/07/2011, rimetteva al Settore Tutela dell'Ambiente il progetto per l'avvio della procedura della valutazione di impatto ambientale;
 - dopo una serie di integrazioni con Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. Ecologia, tutela dell'Ambiente, n° 61 del 14/02/2013 esprimeva parere favorevole escludendo dall'autorizzazione le particelle del foglio di mappa n° 3 nn° 11, 13, 22, 28, 30, 162, 177, 179, 194,197, 233, 234, 236, 273, 274, per una superficie pari a mq. 24.082 in quanto non rientranti nel perimetro di cava autorizzata come esplicitato nella relazione generale e nelle planimetrie allegate al progetto, oltre altre prescrizioni.

Ciò premesso, questa U.O.D., con nota n° 228683 del 01/04/2014, convocava la 1^ Conferenza dei Servizi ai sensi dell'ex art. 14, comma 4, della Legge 241/90 per il giorno 06/05/2014 le ore 11,00 presso la sede della scrivente U.O.D.;

- in data 06/05/2014, fu tenuta la 1^ Conferenza dei Servizi a cui parteciparono l'ing. Giuseppe Citarella e il dott. Elvio Veneri in rappresentanza della ditta proprietaria e il dott. Giuseppe Gallo in rappresentanza dell'ex S.T.A.P.F. Di Salerno;
- anche se invitati risultavano assenti:
 1. Comune di Polla;
 2. Comunità Montana Vallo di Diano

3. Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
 4. Soprintendenza Archeologica;
 5. Soprintendenza B.A.P. Di SA e AV;
 6. Autorità di Bacino Campania SUD.
- Nel corso della Conferenza il R.U.P. Faceva presente che agli atti dell'Ufficio, erano pervenuti i seguenti pareri:
1. Parere favorevole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nota n° 15079 del 12/09/2011;
 2. Parere favorevole dello S.T.A.P.F. di Salerno n°80596 del 02/02/2011;
 3. Parere favorevole della Comunità Montana "Vallo di Diano" n° 1060 del 23/02/2011;
 4. Parere favorevole del Comune di Polla 94 del 05/01/2011, nel quale viene attestato che :
 - a) sui terreni di cava non sussiste nessun vincolo ai sensi del D.L.vo n° 42/2004 e s.m.i.;
 - b) sugli stessi non sussiste alcun vincolo derivante dal piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
 - c) sugli stessi non sussiste alcun vincolo di tutela territoriale ed ambientale, tranne il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. N° 3267 del 30/12/1923;
 - d) Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. Ecologia, tutela dell'Ambiente, n° 61 del 14/02/2013 che esprime parere favorevole ed esclude dall'autorizzazione le particelle del foglio di mappa n°3 nn° 11, 13, 22, 28, 30, 162, 177, 179, 194,197, 233, 234, 236, 273, 274, per una superficie pari a mq. 24.082 in quanto non rientranti nel perimetro di cava autorizzata come esplicito nella relazione generale e nelle planimetrie allegate al progetto, oltre altre prescrizioni.

Inoltre comunicava che erano pervenute le seguenti note:

- Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno – Avellino e Caserta n°4844 del 29/04/2014, con la quale viene richiesto di acquisire gli elaborati progettuali, per le valutazioni di propria competenza;
- Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino, n°11237 del 30/04/2014. con la quale com unica di non aver ricevuto l'invito tramite la propria posta certificata, e chiede di differire la seduta della Conferenza dei Servizi ad altra data, possibilmente da concordare insieme, e di trasmettere in tempo utile la documentazione tecnico-amministrativa utile per la definizione della vicenda.

La conferenza dei Servizi, prendeva atto dei pareri già acquisiti e veniva aggiornata la seduta, al fine di ricevere i pareri delle due Soprintendenze, al giorno mercoledì 28 maggio 2014.

In data 28/05/2014 fu tenuta la 2^ seduta della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciparono, l'ing. Giuseppe Citarella e il dott. Elvio Veneri in rappresentanza della ditta proprietaria e l'Arch. Eleonora Scirè in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino

Nel corso della Conferenza il R.U.P. faceva presente che:

- in data 26/05/2014 con nota n°5773 La soprintendenza per i beni Archeologici di SA – AV- BN e CE comunica di non aver competenza al riguardo, in quanto le aree interessate dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, non sono dichiarate di interesse archeologico. Raccomandava comunque il rispetto del disposto dell'art.90 del DS. Lgs. 42/2004 che fa obbligo di segnalare l'occasionale rinvenimento di reperti archeologici nel corso dei lavori sospendendone l'esecuzione.
- Il Servizio territoriale Provinciale di Salerno, con nota n°361518 del 27/05/2014 confermava i pareri già espressi e richiamati nel verbale della seduta tenutasi in data 06/05/2014;
- interveniva la D.ssa Scirè, esibiva, illustrava e consegnava il provvedimento con prot. n° 13933 CL34.19.07/741 del 28/05/2014, affinché diventasse parte integrante del presente verbale. In tale provvedimento la Soprintendenza, ha

esplicitato le proprie valutazioni e determinazioni in merito all'istanza presentata ed oggetto di questa Conferenza dei servizi;

- in detta nota, la Soprintendenza faceva presente che la documentazione inoltrata dalla ditta presentale le seguenti incongruenze:
- ◆ contrasta con quanto Disposto dal D.D. N° 61/2013 sopramenzionato principalmente perché non stralcia né gli elaborati tecnici, né dagli interventi le aree individuate catastalmente del F. 3 (cioè le nn. 13,22,28,30,162,177,179,194,197,233,234,236,273 e 274) ovvero non rivisita l'intervento di "recupero ambientale" (equiparabile alla "ricomposizione ambientale") in modo di adeguarlo realmente alla prescrizione che l'area "ritorni integralmente all'uso agro forestale" e che non permanga in loco "nessun tipo di manufatto che non sia dotato di autonomo titolo abilitativo dal punto di vista urbanistico";
- ◆ Presenta sostanziali incongruenze tra i diversi elaborati tecnici (a riguardo si evidenzia a solo titolo esemplificativo, la tav. "1bis" con le tavv. "20", "21" e "25tre") ovvero tra gli ultimi elaborati ricevuti e quelli pervenuti precedentemente relativamente anche alle perimetrazioni degli ambiti ed all'assetto altimetrico del lotto;
- ◆ non ottempera esaustivamente a quanto richiesto da questo Ufficio con la suddetta nota prot.n. 11237/2014 non rappresentando, tuttora, con il necessario approfondimento lo stato attuale dei luoghi e tutti gli interventi progettuali previsti. D'altronde gli ultimi elaborati sono datati prevalentemente "16 giugno 2010", riportano un rilievo del "2010" e ripropongono nella maggioranza dei casi tavole già inoltrate datate, in alcuni casi, successivamente ("11 gennaio 2011"). La stessa tavola "n. 1bis – Relazione Generale" è simile a quella acquisita al protocollo d'ufficio al n. 1143 del 17/01/2011.
- Il Dott. Veneri, in qualità di progettista, rappresenta che sull'area oggetto dell'intervento richiesto, non sussiste alcun vincolo specifico ambientale o archeologico, tranne quello di area limitrofa al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per il quale rilasciato specifica autorizzazione dell'Ente Parco, inoltre sull'intero progetto è stato rilasciato apposito Decreto di Autorizzazione per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- Su quanto esposto dalle parti, l'Ufficio si riservava di rivalutare il progetto alla luce delle prescrizioni della VIA, inoltre si riserva di interpellare sulla diatriba delle competenze il proprio Settore Avvocatura per giungere ad una valutazione complessiva.
- Con nota n° 459574 del 02/07/2014, indirizzata alla ditta CO.BIT Spa, questa U.O.D. chiedeva dei chiarimenti e precisamente:

Il Settore Tutela dell'Ambiente, con Decreto Dirigenziale n° 61 del 14/02/2013, ha espresso parere favorevole sul "Progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di materiali calcarei in loc. Cangito del Comune di Polla(SA)" - Proponente ditta CO.BIT. SpA.. In detto Decreto il Settore Tutela dell'Ambiente, rappresentava la necessità di stralciare dal progetto le particelle del foglio di mappa n° 3, nn° 11,013,22,28,30,162,177,179,194,197,233,234,236,273,274, per una superficie pari a mq. 24.082, in quanto non facenti parte dell'area di cava autorizzata e che tale area ritorni integralmente all'uso agricolo forestale. Alla luce di quanto innanzi, codesta ditta vorrà dare gli opportuni chiarimenti e/o integrazioni documentali in merito al suddetto Decreto e alle richieste fatte dalla Soprintendenza in occasione della seduta del 28/05/2014;

- la ditta CO.BIT. S.p.A. con nota del 15/07/2014, acquisita al prot. di questa U.O.D. in pari data al n° 492814, forniva i chiarimenti richiesti precisando, per quanto concerne le richieste della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino, quanto segue:

- ✓ in merito all'affermazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino "di avere competenza in merito all'intervento progettuale de quo anche secondo il D.L.vo n° 42/2004 e s.m.i. (in particolare l'art. 152), si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 152 del D.L.vo n° 42/2004, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 24/03/2006 n° 157 del D.Lgs. 26/03/2008 recita come segue:
- ✗ "Ne caso di apertura di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'Amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 146, comma 5, del Soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo."

Mentre l'art. 136 recita come segue:

- ✗ "sono soggetti alle disposizioni del questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."
 - ✗ Nel caso del progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della ditta CO.BIT. SpA, è evidente che non si tratta di apertura di cava, in quanto la stessa è esistente in loco dal 1996, come dimostrato dalla Denuncia di Esercizio di apertura di cava al Corpo delle Miniere del 22/03/0966, distretto Minerario di Napoli, della ditta Del Bagno Nicolina, e dell'aggiornamento della Denuncia di Esercizio di cava ditta CO.BIT SpA del 07/04/1973. Per tale ragione, premesso che per la zona interessata non ricorrono le caratteristiche previste dal citato art. 136, premesso che non si tratta di apertura di nuova cava come previsto dall'art. 152, la Soprintendenza non ha competenze in merito al progetto in discussione;
 - ✗ quanto sopra evidenziato e ulteriormente dimostrato dai seguenti atti:
 - ◆ Certificazione del Comune di Polla che afferma "che sui terreni di cava non sussiste nessun vincolo ai sensi del D.L.vo n° 42/2004 e s.m.i.;
 - ◆ che sugli stessi non sussiste alcun vincolo derivante dal piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
 - ◆ sugli stessi non sussiste alcun vincolo di tutela territoriale ed ambientale, tranne il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. N° 3267 del 30/12/1923;
 - ◆ il parere della Commissione comunale per il Paesaggio espresso in data 14/12/2010, verbale n° 2;
 - ◆ parere favorevole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
 - ◆ Decreto G.R. N° 61 del 14/02/2013 con il quale il Settore Tutela dell'Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA.
 - In data 26/09/2014, prot. n° 635112, la ditta CO.BIT. SpA, in riferimento alle prescrizioni del Decreto n° 61 del 14/02/2013 del Settore Tutela dell'Ambiente ha rimesso la seguente documentazione:
1. Relazione generale;

2. (tav. n° 15) planimetria quotata stato di fatto su base catastale;
 3. (tav. n° 17) Planimetria quotata con individuazione Comparto, perimetro della cava attuale ed aree in ampliamento;
 4. (tav. n° 19) Planimetria quotata di progetto con base catastale;
 5. (tav. n° 21) planimetria quotata con lotti di coltivazione successivi;
 6. (tav. n° 22) Planimetria quotata con settori di sistemazione successivi;
 7. (tav. n° 24) Planimetria quotata con destinazione e finale dei terreni di cava;
 8. Dichiarazione giurata della conformità del rilievo piano altimetrico, a firma del geometra rilevatore.
- In data 28/10/2014 fu tenuta la 3^a seduta della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciparono, il sig. Alfonso Citarella e il dott. Elvio Veneri in rappresentanza della ditta proprietaria e l'Arch. Eleonora Scirè in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino
- Prende la parola la D.ssa Scirè, che esibisce, illustra e consegna il provvedimento con prot. n° 27563 CL34.19.07/74.1 del 28/10/2014, affinché diventi parte integrante del presente verbale. In tale atto si evidenzia che permangono le criticità sia di carenza documentale sia di impatto paesaggistico già in precedenza sollevate. Fa presente che si ci riserva, comunque, ulteriori approfondimenti degli aspetti normativi della vicenda, ribadendo quanto segue:
 - la cava risulta di forte impatto anche rispetto al paesaggio che si può apprezzare in particolare dai rilievi circostanti (compreso da Monti Alburni), dalla Riserva Naturale "Foce Sele – Tanagro" e dai centri storici degli abitati limitrofi;
 - la pratica continua a non essere idoneamente supportata da documentazione inequivocabile, coerente ed esaustiva relativamente alla rappresentazione sia del rilievo delle aree, sia degli interventi progettuali (transitori e definitivi) nonché rispondente al D.D. N° 61/2013;
 - in progetto in questione non è condivisibile poiché stravolge ulteriormente ed in modo rilevante la collina e la soluzione progettuale di recupero ambientale complessivamente non appare mirata al "risanamento paesaggistico" così come esplicitato dall'art. 9 della normativa regionale vigente ed a ricomporre adeguatamente il rilievo collinare escavato e/o da escavare con il contesto territoriale circostante, tuttora a vocazione prevalentemente rurale;
 - il "recupero ambientale" dell'intera area, equiparabile alla "ricomposizione ambientale", deve (diversamente da quanto desumibile dalla documentazione esibita) riproporre il più possibile l'aspetto morfologico del rilievo preesistente, rinaturalizzare i luoghi (interessati dall'attività di cava) per armonizzarli nuovamente con il paesaggio rurale circostante, ed escludere qualsiasi tipo di riuso terziario o per attività secondarie sensibili;
 - data le carenze documentali ripetutamente evidenziate questo Ufficio è al momento impossibilitato ad indicare compiutamente le modifiche da apportare alla progettazione proposta.
 - Il presidente, prende atto di quanto relazionato dalla d.ssa Scirè e comunque ritiene esaustive le integrazioni prodotte dalla ditta, con riferimento alle particelle da stralciare dal progetto, così come richiesto dal settore VIA, per cui chiude favorevolmente, per quanto di competenza la conferenza dei servizi,

CONSIDERATO:

- che con nota PEC n.855817 del 16.12.2014 questa U.O.D. 13, ha comunicato alla Società Cobit S.p.A, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'istanza di approvazione del progetto presentato non era accoglibile e che sarebbe stata rigettata per le motivazioni di seguito indicate e che in questa sede si confermano:

- in sede di conferenza di servizi si è espresso negativamente sul progetto il solo rappresentante della Soprintendenza per i B.A.P. delle Provincie di Salerno ed Avellino;
- il parere negativo della Soprintendenza per i B.A.P. delle Provincie di Salerno ed Avellino è un parere vincolante ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e della Legge n.241/1990 e s.m.i. (art. 14 quater);
- detto parere risulta motivato e che questa U.O.D. non può entrare nel merito delle scelte tecnico – riservate della Soprintendenza per i B.A.P. delle Provincie di Salerno ed Avellino.
- che con la stessa nota n.855817 del 16.12.2014 sono stati concessi alla Ditta 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- che con foglio pervenuto in data 30.12.2014 ed acquisito al protocollo regionale n. 0882834 del 30.12.2014, la Società Co.Bit. S.p.A. ha riscontrato il citato preavviso di rigetto, illustrando le proprie eccezioni ai rilievi sollevati.

RILEVATO, nel merito di ciascuna osservazione formulata dalla Società Co.Bit. S.p.A. nella citata nota, quanto segue.

Punto I) La Ditta Co.Bit. sostiene che il preavviso di diniego è illegittimo in quanto reso in violazione della normativa di Settore. In particolare muovendo dall'esame dell'art.14 ter comma 6 bis della L.n.241/1990 risulterebbe – a dire della ditta - *“evidente l'illegittimità del preavvisato – tardivo ed atipico – diniego”*. Tale affermazione non può essere condivisa in quanto, come è noto, la determinazione motivata di conclusione del procedimento non si identifica con il verbale conclusivo della conferenza di servizi (con il quale, nella specie, il Presidente ritenendo esaustive alcune integrazioni prodotte dalla ditta ha chiuso favorevolmente, per quanto di competenza, i lavori della Conferenza), ma con il provvedimento che viene adottato dall'Amministrazione procedente sulla base delle risultanze della conferenza di servizi.

Punto II) La Ditta Co.Bit. S.p.A. afferma che il preavviso di rigetto è erroneo anche nel merito in quanto, come già rappresentato con precedente lettera trasmessa a questo Ufficio in data 16.07.2014, il vincolo ai sensi del D.Lvo 42/2004 è insussistente.

Il rilievo formulato non è accoglibile attesa la natura tecnico-discrezionale del potere esercitato dall'Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio costituzionalmente tutelato ex art. 9 Cost. La Soprintendenza ha ribadito con nota prot.n.27563 del 19.07.2014 facente parte integrante del verbale della conferenza di servizi del 28.10.2014 *“di avere competenza in merito all'intervento progettuale de quo anche secondo il D.Lvo. n.42/2004 s.m.i. in particolare ai sensi dell'art.152 che non è riferito solo all'apertura di nuove strade e cave così come desumibile dal suo contenuto laddove menziona progetti in corso d'esecuzione”* e lo scrivente Ufficio non può che prenderne atto. Essa, inoltre, ha motivato in maniera ampia ed esaustiva le ragioni di incompatibilità del progetto di attività estrattiva con le prescrizioni di tutela del paesaggio sottolineando che le carenze documentali ripetutamente evidenziate impediscono di indicare compiutamente le modifiche da apportare alla progettazione proposta.

Punto III) La Co.Bit. S.p.A. afferma che Il preannunciato diniego sarebbe illegittimo perché lo scrivente Ufficio non ha ritenuto di fornire riscontro alcuno alla richiamata istanza del 16.07.2014. E' bene precisare che con tale istanza, acquisita al protocollo regionale n. 0492814 del 15.07.2014, la società Co.Bit. ha chiesto a questo Ufficio del Genio Civile di concludere la conferenza di servizi in corso e di emettere il decreto di autorizzazione per il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva e di recupero ambientale. La richiesta di conclusione favorevole del procedimento autorizzatorio è sostanzialmente motivata sul fatto che le valutazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sarebbero *“non richieste e non dovute ai sensi di legge”*. Nella predetta nota si legge – peraltro - testualmente che *“nel caso del progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale è evidente che non si tratta di apertura di cava, in quanto la stessa è esistente in loco dal 1966, come dimostrato dalla denuncia di apertura di cava al Corpo delle Miniere del 22.03.1966, Distretto Minerario di Napoli, della ditta Del Bagno Nicolina, e dell'aggiornamento della denuncia di esercizio di cava Ditta CO.BIT. S.p.A. del 07-04-1973. Per tale ragione, premesso che la zona interessata dalla cava non ricorrono le caratteristiche del citato art.136, premesso che non si tratta di*

apertura di cava come previsto dall'articolo 152, la Soprintendenza non ha competenze in merito al progetto in discussione".

Tale rilievo non risulta accoglibile in quanto nelle autorizzazioni estrattive la competenza della Soprintendenza è prevista dalla normativa di settore (art.10 L.R. n.54/1985 e s.m.i. e P.R.A.E. Campania). Si tenga inoltre conto che l'intervento proposto investe nuove superfici non oggetto di precedenti autorizzazioni.

Si ribadisce, infine, che la Soprintendenza ha dichiarato di avere competenza in merito alla progettazione proposta anche secondo il D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e che lo scrivente Ufficio non può che prenderne atto.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O.n° 07 geom. Valentino Pecora dalle risultanze e dagli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in **PREMESSA** che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, il rigetto dell'istanza datata 18/06/2010 ed acquisita agli atti di questo Settore in data 28/06/2010 n° 548567 e successive integrazioni

che il presente venga inviato in via telematica:

- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53,08,00,00;
- alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (53 08 07 00);
- alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19.00);
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

in forma cartacea:

- in duplice copia al Comune di Nocera Inferiore, per la notifica al legale rappresentante della ditta CO.BIT. SpA, nella persona del Legale Rappresentante sig. Citarella Alfonso nato a Nocera Inferiore il 23/08/1945 e ivi residente alla via Petrosini n° 29;
- al Comune di Polla per l'affissione all'albo pretorio e per quanto di competenza;
- al Coordinamento Corpo Forestale dello Stato – Via Costantino L'Africano – SALERNO,
- Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Polla;
- Al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Polla;
- Alla Comunità Montana Vallo di Diano;
- Alla Soprintendenza Archeologica;
- Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Si dà atto che, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente organo giurisdizionale (TAR CAMPANIA) nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE DELL'U.O.D.
Biagio Franza**